



Condizioni generali di acquisto per beni e servizi
GRUPPO NICMA
e alle società affiliate o consociate con sede in
Italia



Scopo del documento

Queste condizioni generali regolano l'acquisto di beni e servizi tra NICMA ed il Fornitore.

L'accettazione dell'Ordine di acquisto ("ODA") da parte del Fornitore implicherà l'accettazione ed entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali, che saranno considerate parte integrante dell'Ordine. Le Condizioni Generali si applicheranno per l'intera durata dell'Ordine fino alla consegna o completa esecuzione dello stesso.

Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.nicmagroup.com.

Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni e di quelle particolari dell'ODA, i termini sottoindicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

"NICMA": NICMA Srl (Holding del Gruppo NICMA) e le singole società controllate con sede in Italia; o **"Acquirente"**.

"Prodotti": indica nel contesto dell'ordine specifico "beni e/o servizi".

"Funzione Acquisti": la funzione acquisti di NICMA che ha emesso l'ordine.

"Funzione Competente": l'Unità Produttiva/Ufficio Tecnico/Responsabile di Cantiere specificata nell'ordine quale destinatario finale della relativa fornitura.

"Informazioni Riservate": tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il Fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell'ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l'accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell'esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all'ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", "riservate", "privilegiate" o "price sensitive".

"Ordine": Ordine Aperto e/o Ordine Chiuso emesso d'Acquirente in forma scritta o elettronicamente.

"Ordine Aperto": una richiesta, indirizzata in forma scritta o elettronicamente, dall'Acquirente ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di Prodotti e/o Servizi Contrattuali, che contempli l'emissione da parte dell'Acquirente di programmi di consegna periodici e senza una quantità determinata e/o precisa dei Prodotti Contrattuali.

“Ordine Chiuso”: la richiesta, indirizzata in forma scritta o elettronicamente dall’Acquirente ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti Contrattuali.

“Specifiche”: documento dell’Acquirente che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di uno specifico Prodotto Contrattuale. Nel caso di Servizi Contrattuali, essi, unitamente alle Pattuizioni Specifiche, definiscono il contenuto della prestazione e la finalità.

“Unità Produttiva”: sede, direzioni, uffici, stabilimenti ed altri siti produttivi di NICMA e/o dei committenti di NICMA.

“Luogo”: Il luogo di consegna dei beni sarà l’Unità Produttiva o altro luogo precisato nell’ODA.

I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati alle norme vigenti al momento dell’applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

1. Relazione tra acquirente e Fornitore

La relazione tra NICMA e Fornitore è regolata da:

- a. Condizioni Generali;
- b. Contratti stipulati ove firmati da un rappresentante legale NICMA;
- c. ODA formalizzati e siglati per iscritto;
- d. Eventuali specifiche tecniche fornite da NICMA;
- e. Procedure e le normative interne di NICMA che il Fornitore ha il dovere di richiedere ove
- f. presenti;
- g. Legge italiana vigente e le S.M.I.

In caso di discrepanza tra i diversi documenti prevarrà quanto previsto nei documenti contrattuali, fermo restando la valenza delle presenti condizioni.

Ogni modifica ai suddetti documenti è valida solo se accordata per iscritto tra le Parti: la firma da parte del fornitore deve avvenire da parte di un legale rappresentante o persona munita di procura speciale del fornitore. Nessun documento o contratto sottoposto dal venditore ha l’effetto di modificare i suddetti documenti anche in caso esso sia la base dell’offerta o a completamento di essa, un allegato o corollario.

2. Ordini di beni e servizi

2.1 Ordini di acquisto

Gli unici documenti che autorizzano il Fornitore a fornire beni e servizi a NICMA sono i contratti firmati da un legale rappresentante NICMA e/o gli ODA firmati da NICMA e il legale rappresentante del Fornitore.

Entrambi devono avere la forma scritta.

Gli ordini possono essere trasmessi per posta certificata, posta elettronica o *brevi manu*. Gli stessi potranno non essere firmati in originale da NICMA in quanto le necessarie autorizzazioni interne sono garantite dal sistema ERP di NICMA; pertanto tali ordini in format predefinito vanno considerati pienamente validi anche in assenza di firma.

NICMA si riserva la facoltà di cancellare gli ordini emessi in ogni momento, garantendo al Fornitore il pagamento delle lavorazioni eventualmente effettuate e/o dei servizi prestati fino al momento della cancellazione, null'altro sarà dovuto al fornitore oltre le prestazioni regolarmente eseguite.

Il Fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ODA, così come l'emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza della Funzione Acquisti. Il Fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalla suddetta Funzione.

Sarà facoltà di NICMA, per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell'ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie.

Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Funzione Acquisti tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento dell'ordine (es. stabile organizzazione in Italia), eventuali variazioni nell'assetto societario rilevanti ai fini dei rapporti con la stessa NICMA oltre ogni documento utile ai fini della responsabilità solidale o per la corretta corresponsione dei pagamenti (es. variazioni coordinate bancarie).

2.2 Accettazione dell'ordine

Per completare il processo dell'ordine, NICMA deve ricevere una copia dell'ordine siglata dal Fornitore. In caso di mancata conferma entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione o in caso di esecuzione anche parziale, l'ODA sarà considerato tacitamente accettato e le presenti condizioni generali di fornitura saranno, pertanto, valide a tutti gli effetti.

2.3 Divieto di Cessione dell'ordine

Al Fornitore è fatto divieto di cessione dell'ordine, totalmente o parzialmente, senza un consenso scritto di NICMA. Anche in caso di consenso scritto, il Fornitore sarà considerato comunque responsabile della conformità dei materiali, beni o dei servizi a quanto richiesto tramite documenti contrattuali.

3. Garanzie generali del Fornitore

Accettano gli ordini di NICMA, il Fornitore garantisce:

- a. di essere, per l'oggetto imprenditoriale, per la struttura aziendale, per il possesso delle prescritte licenze ed autorizzazioni e per l'assenza di divieti pattiziamente assunti o imposti dall'autorità pubblica, nella concreta possibilità, di fatto e di diritto, di stipulare e di eseguire il presente contratto;

- b.** di aver eseguito le prescritte denunce della Sua attività e della Sua organizzazione aziendale ai competenti uffici della pubblica amministrazione ed ai competenti istituti previdenziali ed assistenziali;
- c.** di non essere intercorso in addebiti, né in sanzioni, né in diffide di sorta, neppure non definitivi, da parte dei predetti uffici ed istituti, né dell'Ispettorato del lavoro;
- d.** di non essere e di non essere stato oggetto di istanze di fallimento, di amministrazione controllata, di procedure esecutive né concorsuali in genere.

Il Fornitore si impegna inoltre a:

- e.** accertare ed a fare sì che l'esecuzione avvenga nel rispetto dei diritti dei terzi, delle norme di legge e della pubblica amministrazione (in particolare delle norme antinfortunistiche, sanitarie, igieniche, ambientali e fiscali) e a regole d'arte;
- f.** accertare e a fare sì che, preventivamente e durante tutta l'esecuzione del contratto, siano disposte ed applicate tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni sia ai suoi dipendenti e personale in genere sia ai dipendenti di NICMA che a terzi;
- g.** accertare e fare sì che il personale venga debitamente istruito per il servizio da espletare, sia dotato di tutti i DPI obbligatori (tute, scarpe, guanti, occhiali ecc.), e, comunque, operi nel pieno rispetto di ogni normativa applicabile, ivi inclusa ogni normativa in materia di sicurezza.

Nel caso l'esecuzione del servizio richiedesse l'accesso ai siti NICMA o a quelli dei clienti NICMA, il Fornitore si impegna inoltre a:

- h.** Accedere ai suddetti siti solo se accompagnato da un responsabile NICMA e dopo che tutte le richieste delle procedure interne e delle leggi italiane siano state rispettate;
- i.** Rispettare integralmente quanto previsto dalle norme aziendali NICMA e/o dei clienti dove applicabili ed ogni normativa di legge, in particolare per quanto riguarda la sicurezza;
- j.** Fornire tutte la documentazione richiesta e necessaria al fine dell'espletamento delle procedure NICMA (soprattutto ma non esauendosi in tema sicurezza, regolarità contributiva, responsabilità solidale ed idoneità all'accesso in sito di lavoro);
- k.** Garantire la riservatezza di qualunque informazione (in qualunque forma) proprietaria e riservata appresa in occasione di tale accesso.

4. Certificazioni

Il Fornitore prende atto e conviene che NICMA, anche in relazione alla natura e qualità del proprio cliente/committente o dei beni ordinati, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del Fornitore stesso. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle c.dd. "Certificazioni antimafia".

Qualora si tratti di ordine sottoscritto da associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui al precedente comma dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative in accordo con il Codice Appalti e le normative in vigore (ed s.m.i).

5. Fornitura di prodotti

5.1 Garanzia sui Beni

La presa in carico dei prodotti forniti e il loro eventuale pagamento non implicano il benessere per quantità e qualità anche senza formulazione di esplicita riserva.

Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche, la loro idoneità allo scopo indicato da NICMA e l'esecuzione esente da difetti di fabbricazione e di progettazione ed, in particolare:

- a. che i prodotti siano esenti da difetti riconducibili al progetto ove sviluppato dal Fornitore;
- b. il buon funzionamento dei prodotti forniti;
- c. che i prodotti siano conformi alle specifiche di omologazione previste dalle normative italiane ed europee.

Il Fornitore si impegna a mantenere costante per tutta la durata del contratto la qualità dei prodotti forniti, inoltre è responsabile della loro conformità a quanto ordinato e del loro essere adeguati alle leggi italiane; pertanto deve provvedere al collaudo degli stessi per assicurare che siano in ogni momento affidabili, di qualità e conformi alle specifiche e alle normative.

La denuncia dei vizi e/o difetti di quanto fornito potrà essere fatta da NICMA al Fornitore entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi, ciò anche se i materiali fossero già stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate.

Se i vizi e/o difetti fossero rilevati presso il Cliente finale di NICMA dopo la consegna/vendita, la denuncia degli stessi potrà avvenire entro i termini di garanzia concessi da NICMA ai propri clienti. NICMA si riserva il diritto di addebitare al Fornitore le spese sostenute per sostituire i materiali o per rieseguire le opere e/o servizi non eseguiti a norma.

In presenza di eventuali prodotti non conformi NICMA informerà il Fornitore riservandosi, in ragione delle proprie esigenze produttive, di applicare una tra le seguenti opzioni:

- a. selezionare e recuperare in tutto od in parte il materiale con lavorazioni supplementari anche fornite da terzi ove necessario, a spese e rischio del Fornitore;
- b. rispedire al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo il materiale di scarto in tutto o in parte senza richiederne la sostituzione richiedendo il rimborso di quanto già pagato e/o trattenendo il relativo valore da quanto dovuto al Fornitore;
- c. richiedere la sostituzione di quanto non conforme in tempi brevi;

- d. disporre la rottamazione del materiale non conforme a spese e rischio del Fornitore versando allo stesso l'eventuale ricavato.

Oltre a quanto sopra descritto, NICMA avrà il diritto di addebitare al Fornitore tutti i danni derivanti da forniture non conformi e/o da servizi non eseguiti a regola d'arte.

I prodotti forniti a NICMA si intendono sempre consegnati presso l'Unità Produttive indicata sull'ordine.

Il trasferimento del rischio dal Fornitore a NICMA ha luogo unicamente all'atto della consegna dei prodotti integri e non danneggiati presso il luogo di consegna indicato nell'ordine.

Gli imballi, la documentazione, le etichette ed ogni altro aspetto relativo all'imballaggio e alla consegna devono rispettare quanto richiesto da NICMA. Il Fornitore sarà considerato responsabile per ogni danno e/o perdita derivanti dal mancato rispetto di quanto richiesto.

NICMA non prenderà inoltre in carico, nè sosterrà i relativi costi, dei beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'ordine.

NICMA si riserva, a proprio insindacabile giudizio unilaterale, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o perimento, saranno a carico del Fornitore.

5.2 Accettazione del materiale

L'accettazione del materiale avviene solo ed esclusivamente dopo le verifiche richieste dalle procedure di qualità di NICMA. In particolare, per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature, esse sono considerate accettate solo dopo l'effettuazione delle prove su campo o test e la dimostrata corrispondenza in termini di costanza di qualità e di produttività richieste da NICMA.

Qualora l'ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera.

5.3 Disegni ed altri documenti tecnici e attrezzature specifiche

I disegni, i capitolati, le norme, le tabelle ed eventuali altri documenti tecnici nonché i campioni, le attrezzature ed ogni altra informazione (in qualunque forma) che NICMA metta a disposizione del Fornitore o a cui il Fornitore abbia comunque accesso, restano di proprietà esclusiva di NICMA e possono venire usati soltanto per l'esecuzione degli ordini ricevuti, di cui fanno parte integrante. Il Fornitore dovrà visionarli e riscontrare l'idoneità all'esecuzione di quanto previsto.

Il Fornitore, salvo che per l'esecuzione degli ordini, non potrà copiarli, riprodurli o usarli per altri scopi né trasmetterli e/o consentirne l'utilizzo a terzi senza la previa autorizzazione scritta di NICMA.

Il Fornitore riconosce come illeciti, con ogni conseguenza di Legge, che espressamente si assume, la fabbricazione ed il commercio di prodotti (al di fuori della fornitura di prodotti a NICMA o per conto di NICMA) sulla base di disegni, modelli e/o campioni di NICMA o l'utilizzo delle attrezzature indipendentemente se ciò avvenga con richiamo o meno al nome, ai marchi o ai disegni distintivi di NICMA.

Il Fornitore custodirà i prodotti destinati a NICMA con la diligenza del depositario, provvederà ad assicurarli adeguatamente contro ogni rischio, li registrerà come proprietà NICMA ed informerà tempestivamente la stessa di ogni azione esecutiva o procedura concorsuale che fosse iniziata da terzi nei propri confronti che possa coinvolgere tali prodotti.

Il Fornitore durante la detenzione dei campioni e delle attrezzature provvederà alla loro manutenzione ordinaria e segnalerà tempestivamente le riparazioni straordinarie e gli eventuali necessari adeguamenti a leggi e normative. NICMA provvederà ad autorizzare o a far eseguire gli eventuali interventi necessari. Il Fornitore non è autorizzato a nessun intervento senza previa autorizzazione scritta da parte di NICMA.

Il Fornitore consentirà a NICMA di ispezionare in ogni momento locali ed attrezzature per consentire la verifica del rispetto delle presenti norme.

Il materiale dovrà essere restituito a seguito di richiesta NICMA. Ogni danno, non derivante dal normale uso, inclusi eventuali danni dovuti ad incuria o non corretta manutenzione, sarà addebitato al Fornitore.

6. Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi

6.1 Obbligazioni generali del Fornitore contraente

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui infra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

I Servizi, e in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore (ove previsto, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico (ove presente).

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla NICMA, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi offerti alle presenti Condizioni Generali di Acquisto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di NICMA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e a tenere indenne la NICMA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di queste condizioni di fornitura, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla NICMA o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, igienico - sanitarie.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla NICMA di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a NICMA della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di abilitazione.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere alle sedi della NICMA o dei suoi clienti nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il Fornitore nell'espletamento delle attività configurabili come servizi in subappalto, si obbliga:

- Ad applicare il corretto CCNL alle maestranze impiegate nell'esecuzione del servizio;
- A versare alle regolari scadenze gli stipendi, i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi assicurativi e tutto quanto dovuto a titolo di contratto.
- A tal proposito Il Fornitore Subappaltatore si obbliga a fornire a NICMA ad inizio appalto e mensilmente per tutta la durata dell'appalto, la seguente documentazione:
 - Dichiarazione nella quale risulti che essa ha provveduto a corrispondere la retribuzione al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi e ad effettuare i versamenti contributivi obbligatori per Legge e per contrattazione collettiva (Fac simile fornito da NICMA).
 - DM10 e/o ricevuta UNIEMENS di competenza di ciascun mese e per tutta la durata dell'appalto.
 - QUIETANZE F24 relative ai versamenti previdenziali di competenza di ciascun mese e per tutta la durata dell'appalto.
 - Copia aggiornata alla data della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'Inps ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 ovvero secondo le previgenti modalità per le fattispecie di cui all'art. 9, co. 1 e 2, del precitato D.M., ove applicabile.
 - Copia del DURF (Dichiarazione Unica di Regolarità Fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) in corso di validità, laddove vengano utilizzati dal Subappaltatore, nell'espletamento dei servizi, beni strumentali del Committente ex art. 17 bis D.Lgs. 241/1997.
 - LUL.

Fornirà inoltre a semplice richiesta di NICMA gli ulteriori seguenti documenti:

- Prospetti paga del personale subordinato e parasubordinato impiegato nell'esecuzione dei servizi.
- Qualsiasi dichiarazione/documentazione che si rendesse necessaria in base alle Leggi vigenti o a semplici esigenze di NICMA per la verifica della correttezza dei versamenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali relativi alla manodopera impiegata nell'esecuzione dei servizi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla NICMA, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto; in particolare, il Fornitore si obbliga ad eseguire esattamente e puntualmente ogni disposizione e prescrizione impartita da NICMA, sia che si tratti di indicazioni operative che tecnico contabili, nonché connesse alle specifiche richieste rivolte dal Cliente senza nessuna obiezione ingiustificata.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla NICMA di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della NICMA e/o dei clienti presso i quali opera.

6.2 *Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente*

Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, a:

- 1.** fornire le prestazioni nei tempi, nelle modalità ed in conformità a quanto stabilito dal Contratto e dall'ODA;
- 2.** predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- 3.** rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico; assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la NICMA da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della NICMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che questa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione dall'azione.

Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio della NICMA.

Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato negli ordini o nei contratti firmati, che è da ritenersi termine essenziale a favore della NICMA per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti.

Il termine in esame inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto.

I termini di consegna, sia finali che intermedi, indicati nell'ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi.

Ogni comunicazione del Fornitore, sia che si tratti di corrispondenza diretta tra le Parti, sia legale, dovrà essere indirizzata unicamente a NICMA ed in nessun caso potrà essere inviata al Cliente e/o ad altri soggetti estranei al rapporto contrattuale.

6.3 Lavori da eseguire all'interno delle unità NICMA

NICMA considera esigenza primaria la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto, il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l'attività lavorativa.

Qualora le prestazioni di cui all'ordine (installazioni, assistenza, avviamento, assemblaggi, montaggi ed altro) dovessero richiedere l'eventuale presenza del Fornitore, anche occasionalmente, all'interno delle Unità Produttive, le prestazioni stesse saranno regolate da quanto citato nell'ordine e negli allegati (ad es. DUVRI). L'accettazione dell'ordine costituisce attestazione da parte del Fornitore di aver ricevuto copia della documentazione necessaria in materia, con i relativi allegati, di averne preso attenta visione e di accettare in maniera piena, integrale ed incondizionata le stesse, provvedendo al contempo a sottoscriverle separatamente.

È fatta salva la facoltà di NICMA di adottare provvedimenti nei confronti del Fornitore inadempiente rispetto a quanto stabilito nel presente titolo e nei documenti richiamati.

6.4 Verifica di conformità

A conclusione dell'erogazione dei Servizi, il responsabile NICMA effettuerà la verifica di conformità dei Servizi resi.

NICMA potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte della NICMA.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

7. Corrispettivo

Il corrispettivo è quello indicato negli ordini e/o nei contratti siglati. Esso, da intendersi fisso ed onnicomprensivo, include, tra l'altro:

1. l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
2. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, nonché gli oneri per la sicurezza;
3. tutti i servizi connessi, in base a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale a quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Acquisto indicati nell'ODA.

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Corrispettivo.

I corrispettivi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo.

I corrispettivi indicati nell'ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell'ordine, anche in deroga all'art. 1467 c.c. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.

8. Garanzie finanziarie e/o assicurative

Il Fornitore prende atto che NICMA potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto della fornitura e dell'adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il Fornitore medesimo.

Inoltre potrà essere richiesta una polizza assicurativa a tutela di eventuali danni a persone e a cose provocate durante l'esecuzione delle prestazioni con massimali e coperture adeguate in ragione della prestazione espletata.

9. Recesso

NICMA potrà recedere dal Contratto nel corso di validità dello stesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Fornitore, a mezzo PEC con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni di calendario.

In deroga a quanto precede ed impregiudicato ogni diritto, NICMA avrà diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC qualora dovesse venir meno quanto garantito dal Fornitore agli Articoli 3, 5.1, 6.1 e 6.2 che precedono.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, al Fornitore spetterà il solo compenso maturato per le prestazioni eseguite sino alla data di efficacia del recesso, con esclusione di ogni ulteriore compenso o indennizzo a suo favore, in particolare, in deroga all'articolo 1223 del codice civile resta escluso ogni riconoscimento del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Per tutto quanto non sia previsto nelle presenti Condizioni di Acquisto, le cause di recesso e le relative modalità sono disciplinate dal Codice Civile e dal Codice Appalti e normative esecutive ad esso collegate.

10. Divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È espressamente esclusa la cedibilità dei crediti in capo al Fornitore derivanti dal rapporto contrattuale soggetto alle presenti Condizioni Generali, salvo autorizzazione scritta rilasciata dalla NICMA.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la NICMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

11. Divieto di subappalto

È espressamente vietato il subappalto.

Tuttavia, l'utilizzo di subappaltatori può essere autorizzato dall'Acquirente per iscritto e segue, per il settore della pubblica amministrazione, quanto disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Anche in caso di accettazione del subappalto, il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare a NICMA e/o a terzi per fatti comunque imputabili allo stesso.

I subappaltatori eventualmente autorizzati dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti presenti nella Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della NICMA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della NICMA dei danni che dovessero derivare, ad essa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la NICMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, NICMA potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Termini di consegna e penali

I termini di consegna sono stabiliti nei singoli ordini o nel Cronoprogramma. Essi sono da considerare tassativi.

I ritardi di consegna, non addebitabili a cause di forza maggiore, danno il diritto a NICMA ad applicare una penale pari all'2,5% del valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo (salva pattuizione contrattuale di un importo maggiore ed il diritto al risarcimento in caso di danno maggiore e salvo il diritto di applicare la maggior penale richiesta dal Cliente) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore totale del contratto/Ordine.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, NICMA potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

NICMA si riserva comunque di addebitare ogni maggiore onere di approvvigionamento e con diritto al risarcimento del danno, previa semplice comunicazione al Fornitore, senza alcun bisogno di previa autorizzazione da parte di quest'ultimo prima di procedere.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli ordini o nel Contratto; in tali casi NICMA applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla NICMA per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla NICMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della NICMA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

NICMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha reso necessaria l'applicazione della medesima penale, fatta salva la facoltà per NICMA di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è previsto.

13. Responsabilità per danni

Il Fornitore sarà responsabile verso NICMA e verso i terzi per ogni danno o incidente connesso all'esecuzione degli ordini ricevuti.

Il Fornitore è responsabile per il rispetto di tutte le normative di sicurezza in vigore.

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il NICMA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei materiali e/o dei Servizi o dalla mancata e/o non corretta esecuzione dei servizi.

Per tale ragione il Fornitore stipulerà con primaria compagnia una polizza per la copertura di:

- a. tutti i danni a persone e/o cose di NICMA o di terzi, ivi compresi i propri dipendenti, connessi all'esecuzione degli ordini;
- b. il valore integrale di tutto il materiale, le attrezzature e i macchinari che eventualmente NICMA fornirà al Fornitore per l'esecuzione degli ordini.

14. Rispetto delle Procedure Ambientali

Il Fornitore prende atto che l'Acquirente è azienda certificata ISO 14001 e, comprendendone l'importanza, accetta di collaborare al rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di tutte le procedure e i regolamenti del sistema di gestione ambientale interno.

15. Sicurezza informatica

Il Fornitore si impegna, ai fini dell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali e durante l'esecuzione del relativo rapporto di fornitura a proteggere nel proprio ambito di responsabilità i sistemi informatici e di telecomunicazione (in particolare i sistemi infrastrutturali, le reti, i dispositivi e le applicazioni, come pure i dati e le informazioni) contro eventuali attacchi adottando, con proporzionalità misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza informatica dei prodotti/servizi forniti, in conformità con le normative vigenti in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica (incluse ma non limitate al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e La legge sulla cybersecurity "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici").

Gli eventuali sistemi tecnologici in uso al Fornitore e/o i servizi da questo forniti, nonché le modifiche significative di un sistema o dei servizi esistenti, non devono esporre l'Acquirente a rischi materiali per la sicurezza informatica.

Con particolare riferimento a dati sensibili e riservati messi a disposizione dall'Acquirente, il Fornitore dovrà provvedere alla:

- a. restituzione, o la dismissione, o segregazione delle informazioni di proprietà dell'Acquirente. in possesso o a qualsiasi titolo detenute dal Fornitore;
- b. la cessazione di ogni accesso all'ambiente, ai dati e alle informazioni di proprietà dell'Acquirente.

Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente all'Acquirente qualsiasi incidente di sicurezza informatica, compresi accessi non autorizzati, violazioni di dati o altre minacce significative, entro 24 ore dalla scoperta dell'incidente. Il Fornitore dovrà inoltre fornire un piano dettagliato per la risoluzione del problema e la prevenzione di ulteriori incidenti.

16. Patente a crediti

Per tutti coloro che svolgono lavori edili o lavori di ingegneria civile all'intero dei cantieri temporanei e mobili, come disposto dalla Legge, dal 1° novembre 2024, non sarà possibile operare nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività oggetto di Appalto (Cantiere) in forza della trasmissione della Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il Portale dell'INL.

Il Fornitore dovrà, preliminarmente dell'avvio delle attività, inviare copia del rilascio della patente all'Ufficio Acquisti NICMA.

17. Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere corrispondenti agli ordini in termini di quantità e prezzo. Eventuali correzioni di quantità e prezzo dovranno essere concordati prima dell'emissione della fattura e le stesse dovranno essere riportate sugli ordini.

L'eventuale ritiro del materiale non dovrà essere considerato come un'accettazione di un prezzo diverso da quanto riportato sull'ordine.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo indicato da NICMA e dovranno riportare tutte le informazioni necessarie alla loro gestione, in particolare è obbligatorio indicare il numero d'ordine.

Eventuali fatture non riportanti il numero d'ordine o con indicazioni errate non saranno pagate e questo non darà il diritto al Fornitore di applicare alcuna penale per mancato o tardivo pagamento.

In caso di **Appalto nel Settore Pubblico**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il Fornitore si obbliga a rispettare la normativa in tema di Tracciabilità finanziaria, comunicando il conto corrente utilizzato per i pagamenti. Inoltre il Fornitore si obbliga a trasmettere periodicamente a Nicma, copia delle fatture quietanzate all'indirizzo comunicato dall'Amministrazione.

Nel caso di lavorazioni e servizi in ambito sia privato che pubblico che comportino l'utilizzo della manodopera, il pagamento della fattura sarà subordinato all'invio da parte del fornitore della documentazione indicata nell'art. 6.1.

In difetto di consegna o in ritardo di consegna, della suddetta documentazione, NICMA, come consentito dalle leggi in materia, sospenderà il pagamento delle fatture.

Nel caso in cui il Fornitore Subappaltatore, anche in seguito, non adempia e quindi risulti non in regola con il pagamento degli stipendi, dei contributi, dei premi assicurativi e previdenziali e di ogni altro importo dovuto al dipendente o agli enti, NICMA sarà legittimata a trattenere in via definitiva dal corrispettivo dovuto gli importi richiesti da questi soggetti maggiorati del 20% a titolo di inadempimento contrattuale.

Il Fornitore Subappaltatore terrà, altresì, manlevata e indenne NICMA da qualsiasi azione, conseguenza, danno, spesa ed onere dovesse derivare a quest'ultima dall'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, nonché dall'ulteriore normativa applicabile e S.M.I., ivi compresi gli oneri sostenuti da NICMA o dalla Committenza più in generale, per difendersi, sia in via giudiziale che stragiudiziale, nelle eventuali cause e controversie in genere promosse nei suoi confronti da parte di dipendenti e/o collaboratori della Subappaltatrice e/o di eventuali subappaltatori che fossero stati coinvolti ovvero da parte degli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e/o dal Fisco.

18. Clausola risolutiva espressa

18.1

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, nonché nei singoli Contratti sottoscritti tra le Parti, NICMA potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- b. in caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori o inadempimento ingiustificato;
- c. in caso di frode nell'esecuzione dei lavori,
- d. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e. in caso di difformità delle caratteristiche dei Prodotti o dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- f. in caso di violazione del divieto di interruzione del Servizio senza giustificato motivo;
- g. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei crediti;
- h. in caso di violazione del divieto di subappalto;
- i. in caso di violazione di qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto;
- j. in caso di azioni giudiziarie contro la NICMA per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- k. in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto;
- l. in caso di mancato rispetto del termine di attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato negli ordini o nei contratti stipulati;
- m. in caso di espressa violazione degli obblighi relativi alla responsabilità Solidale e trasmissione dei documenti inerenti – già riportati negli articoli precedenti.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della NICMA.

18.2

In queste ipotesi, il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle maggiori spese.

19. Autorizzazione al trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi/attività oggetto del Contratto.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti si danno atto che l'esecuzione del presente Contratto non comporta il trattamento di dati personali di terzi di cui il Cliente di NICMA è Titolare.

Qualora il Contratto comporti il trattamento da parte del Fornitore di dati personali come definiti all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 dei quali è titolare e/o responsabile del trattamento un terzo (es. Cliente della NICMA), NICMA provvederà a comunicarlo al Fornitore richiedendo che il trattamento di detti dati avvenga in conformità a quanto disposto dal Regolamento. In tal caso le Parti si impegnano a perfezionare un apposito "contratto di outsourcing per il trattamento di dati personali" che indichi il Fornitore come responsabile o sub responsabile del trattamento.

20. Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione dell'ordine il Fornitore o NICMA potrebbero venire a conoscenza di informazioni private e riservate, per esempio ma senza limitazioni, disegni, informazioni, know-how, fotografie, piani, specifiche, campioni, report, informazioni su clienti e fornitori, prezzi, invenzioni e concetti. In questo caso la parte che riceve le informazioni si impegna a:

- a.** Usare tutti gli sforzi ragionevoli (ed in ogni caso non meno di quanto fatto per difendere le proprie informazioni riservate) per proteggere le informazioni di cui è venuta in possesso;
- b.** Non comunicare queste informazioni a terzi se non assolutamente necessario per il completamento dell'ordine ricevuto da NICMA e solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta da NICMA;
- c.** Utilizzare queste informazioni esclusivamente per gli scopi relativi all'esecuzione dell'ordine ricevuto da NICMA.

Queste regole si applicano sia alle informazioni che sono state date in modo consapevole da qualsiasi dipendente di una delle parti, sia a tutte le informazioni acquisite in modo indiretto.

La parte ricevente non sarà tenuta a trattare le informazioni come informazioni proprietarie e riservate della parte comunicante se:

- a.** le suddette informazioni erano già a conoscenza del ricevente ad una data antecedente come dimostrato da documenti o altre evidenze tangibili;
- b.** le suddette informazioni sono state pubblicate o erano di dominio pubblico al momento della ricezione oppure sono diventate di dominio pubblico non in seguito alla rottura di questo accordo;
- c.** il ricevente è stato autorizzato alla diffusione delle informazioni da una terza parte avente il diritto legale di farlo;
- d.** le suddette informazioni sono state sviluppate successivamente dal ricevente in maniera indipendente rispetto a qualunque divulgazione fatta dalla parte comunicante, come dimostrato da documenti o altre evidenze tangibili in possesso della parte ricevente.

A seguito di una richiesta scritta di NICMA, il Fornitore dovrà restituire e/o distruggere tutte le informazioni tangibili di cui è venuto in possesso nell'ambito dei rapporti con NICMA, nonché qualsiasi stampo, attrezzatura o macchinario forniti da NICMA o quant'altro comprenda disegni o informazioni di proprietà della NICMA.

Il dovere di riservatezza inizia dal momento in cui si ottengono le informazioni e termina dopo 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto tra le due società.

21. Proprietà intellettuale

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nessun diritto di terzi venga violato in connessione con i prodotti e/o i servizi che NICMA acquista e con l'esecuzione degli ordini di NICMA. Il Fornitore si assume pertanto ogni responsabilità nel caso di qualunque violazione dei diritti di terzi.

Qualora un terzo lamenti una violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, NICMA avrà i seguenti diritti:

- a. il diritto di essere totalmente ed immediatamente indennizzata dal Fornitore riguardo eventuali reclami/ricorsi da parte dei terzi; e
- b. il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato e di ottenere dal Fornitore un risarcimento per l'inadempimento.

22. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti condizioni sono rette dalla Legge italiana. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle parti, l'applicabilità delle leggi uniformi sulla Formazione dei contratti di Vendita internazionale e sulla vendita internazionale di cose mobili.

Si esclude altresì ogni invocazione a norme corporative di categoria o clausole d'uso.

Il foro competente sarà inderogabilmente quello di Torino o della città più vicina allo stabilimento NICMA che ha emesso l'ordine.

23. Codice Etico

Tutti i rapporti tra NICMA e il Fornitore e i loro dipendenti sono sottoposti al Codice Etico, alla politica anticorruzione e alla parità di genere di NICMA che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare attraverso la firma del presente documento o attraverso l'accettazione e/o l'esecuzione degli ordini di acquisto o dei contratti in essere.

24. Cause di Forza Maggiore

Nessuna delle parti sarà considerata responsabile in caso del mancato rispetto di quanto previsto dal presente contratto se esso è dovuto a cause di forza maggiore.

La forza maggiore riguarda, a titolo di esempio, gli eventi naturali, le nuove leggi o regolamentazioni con valore vincolante e riguardante eventi imprevedibili quali guerre, pandemie e tutto quanto è espressamente considerato tale dalla Legge.

Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, la perdita o la mancanza di macchinari o prodotti, la mancanza di materie prime o manodopera e tutti gli eventi sotto la responsabilità del Fornitore, variazioni nel codice appalti, variazioni ed oscillazioni naturali del mercato di riferimento.

In ogni caso il Fornitore, il cui adempimento sia impedito dalla causa di forza maggiore, deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare o a ridurre il danno. In mancanza, sarà tenuto al risarcimento dei danni che l'adozione di tempestive misure avrebbe consentito di evitare. Il verificarsi di una causa di forza maggiore che renda impossibile la prestazione solo in parte non libera il Fornitore per la parte che sia rimasta possibile e per la quale non sia autorizzato l'adempimento intempestivo. Tra l'altro, non appena a conoscenza della causa di cui sopra dovrà inviare relazione scritta a NICMA nel termine di 5 giorni dalla stessa.

Qualora la causa di forza maggiore si prolunghi per un periodo maggiore di un mese continuativo dalla data del suo insorgere, o del maggior o minor termine indicato nel Contratto o qualsivoglia documentazione negoziale, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

25. Invalidità

L'invalidità di una o più clausole del presente documento non inficia la validità delle rimanenti clausole.

- Le clausole invalide saranno sostituite con nuove clausole che abbiano, per quanto possibile, le stesse finalità legali ed economiche.